

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2025, n. 25-1748

Approvazione delle "Linee di indirizzo attribuzione della qualifica di Ufficiale e di Agente di Polizia Giudiziaria al personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL piemontesi".
Revoca della D.G.R. n. 22-26944 del 26 marzo 1999 e successive disposizioni attuative.



Seduta N° 116

Adunanza 27 OTTOBRE 2025

Il giorno 27 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI

DGR 25-1748/2025/XII

OGGETTO:

Approvazione delle "Linee di indirizzo attribuzione della qualifica di Ufficiale e di Agente di Polizia Giudiziaria al personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL piemontesi". Revoca della D.G.R. n. 22-26944 del 26 marzo 1999 e successive disposizioni attuative.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

il codice di procedura penale disciplina le funzioni della polizia giudiziaria. In particolare l'art. 55 c.p.p. individua le funzioni di polizia giudiziaria precisando che le stesse sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (UPG e APG);

l'art. 57 c.p.p. individua le figure appartenenti alla polizia giudiziaria e in particolare al comma 3 prevede che sono, altresì, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 c.p.p.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 27 prevede che spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

l'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel richiamare il DPR sopra citato, prevede che spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano

ai sensi di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

la stessa norma ha demandato alle Regioni il compito di istituire servizi multizonali nell'ambito delle funzioni veterinarie;

il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 all'art. 2, comma 11, dispone che al personale delle Autorità competenti, tra cui le ASL, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori relativi alla veterinaria ed alla sicurezza alimentare ivi indicati, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite.

Dato atto che:

la Legge regionale 30/1982 e s.m.i., all'art. 6 disciplina le attività di vigilanza, ispezione e controllo nelle materie, tra le altre, di igiene e sanità pubblica, ivi compresi i controlli e la vigilanza sull'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo ed igiene e polizia veterinaria, prevede che l'ASL per tali attività si avvalga del proprio personale tecnico e sanitario assegnato ai servizi competenti per materia;

tale norma prevede, altresì, modalità di rilascio delle tessere di riconoscimento della qualifica di UPG, con specifiche procedure per la qualifica del personale degli S.Pre.S.A.L.. In particolare al comma 2 bis, introdotto con la Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024, dispone che le funzioni amministrative di competenza regionale che riguardano, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la proposta al Prefetto dell'elenco degli addetti ai servizi di ciascuna azienda sanitaria locale che, ai sensi delle leggi vigenti, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste agli articoli 21 e 22 della legge medesima, sono delegate alle ASL competenti per territorio;

la legge regionale di cui sopra prevede inoltre la possibilità per i Servizi veterinari delle ASL di avvalersi dei Presidi multizonali per lo svolgimento di funzioni veterinarie a carattere sovrazonale;

con DGR 9-8040 del 29 dicembre 2023 è stato approvato il “Documento strategico per i Dipartimenti di Prevenzione. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, il quale ha previsto interventi di semplificazione tra i quali vi rientra l'attività di “semplificazione nell'attribuzione della qualifica di UPG” che programmava l'aggiornamento della DGR n. 22-26944 del 26 marzo 1999 che prevede le modalità di rilascio della qualifica di UPG da parte delle ASL.

Richiamate:

la DGR n. 22-26944 del 26 marzo 1999 la quale da ultimo ha dettato orientamenti e indicazioni procedurali per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell'ambito dell'attività di prevenzione dei Servizi di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica e dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali;

la nota prot. 6004.27.003 del 4 maggio 1999 della Direzione “sanità pubblica” (oggi Direzione sanità – Settore prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare”), la quale ha fornito indicazioni procedurali per l'attribuzione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia

giudiziaria al personale di ruolo dei Servizi Veterinari e dei Presidi Multizonali delle ASL piemontesi;

la nota prot. 17305.27.002 del 28 dicembre 1999 della Direzione “sanità pubblica” (oggi Direzione sanità – Settore prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare”) la quale ha fornito chiarimenti sulle procedure di attribuzione della qualifica di UPG;

Richiamato, altresì, il parere del Settore “Attività legislativa e consulenza giuridica” della Direzione regionale della Giunta trasmesso al Settore competente “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “Sanità” con nota prot. 29722 del 10 dicembre 2024, con il quale veniva chiarito che *“appare riconducibile ad un principio di ragionevolezza non riservare in via esclusiva ad una professione la qualifica di UPG nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Una formale riserva professionale finirebbe, paradossalmente, per limitare l’efficacia degli accertamenti in quanto impedirebbe l’utilizzo di figure professionali derivanti dall’evoluzione tecnologica degli strumenti adottati”*. Veniva, altresì suggerito di *“formalizzare i criteri adottati per l’individuazione dei soggetti titolari della qualifica di UPG attraverso apposite linee guida che orientino le ASL in modo tale da garantire uniformità nelle attribuzioni”*.

Considerata la necessità di fornire linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali omogenee ed aggiornate alle novità normative, anche in relazione alla programmazione di cui alla DGR n. 9-8040 del 29 dicembre 2024 relative alle procedure di attribuzione delle qualifiche di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria al personale che opera all’interno dei Servizi e al quale è riconosciuta detta qualifica ai sensi della normativa sopra richiamata.

Dato atto che è stato predisposto dagli esperti del Settore regionale competente “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “Sanità” il documento “Linee di indirizzo attribuzione della qualifica di Ufficiale e di Agente di Polizia Giudiziaria al personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL piemontesi”, che fornisce indicazioni sulle procedure per l’attribuzione della qualifica di UPG e APG al personale dei Dipartimenti di Prevenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visti:

il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

la legge 30 aprile 1962, n. 283 relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1991 n. 502 relativo al riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 7 e ss sull’organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo al riordino e al coordinamento delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

il Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sulla disciplina sanzionatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

il Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761 sullo stato giuridico del personale delle ASL;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 sulle attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle ASL.

Richiamati:

il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020-2025 approvato con D.G.R. n. 16-4469 del 29/12/2021 che declina a livello regionale il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 approvato con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020 e recepito con DGR n. 12-2524 dell'11 dicembre 2020;

la D.G.R. n. 11-7072 del 20 giugno 2023 con cui è stato approvato il Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2023-2027, che fornisce indicazioni per organizzare e gestire i controlli ufficiali attuati dai Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e dai Servizi Veterinari delle ASL, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Ritenuto opportuno:

approvare il documento "Linee di indirizzo attribuzione della qualifica di Ufficiale e di Agente di Polizia Giudiziaria al personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL piemontesi", allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

revocare la DGR n. 22-26944 del 26 marzo 1999 e le successive disposizioni attuative nella parte in cui siano incompatibili con il presente provvedimento;

demandare al Dirigente del Settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "sanità" l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte né di altri enti del Sistema Sanitario Regionale, in quanto il documento approvato con il presente provvedimento prevede indicazioni procedurali e amministrative per il rilascio della qualifica di UPG e APG al personale dei Dipartimenti di Prevenzione e le indennità per tale qualifica sono poste a carico delle ASL.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare il documento “Linee di indirizzo attribuzione della qualifica di Ufficiale e di Agente di Polizia Giudiziaria al personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL piemontesi”, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e pertanto revocare la DGR n. 22-26944 del 26 marzo 1999 e successivi disposizioni attuative nella parte in cui siano incompatibili con il presente provvedimento;
- 2) di demandare al Dirigente del Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “sanità” l’adozione degli atti necessari all’attuazione del presente provvedimento;
- 3) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte né di altri enti del Sistema Sanitario Regionale, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1748-2025-All_1-Allegato_A_qualifica_UPG_e_APG.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



LINEE DI INDIRIZZO

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE E AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA AL PERSONALE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL PIEMONTESI

INDICE

1. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. NORMATIVA.....	4
3. QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.....	5
3.1 Requisiti.....	5
3.2 Criteri e procedure per l'attribuzione della qualifica di UPG.....	5
3.3 Modalità per il rilascio della tessera di riconoscimento UPG.....	6
3.4 Sospensione, revoca e duplicati.....	6
3.5 Controlli e verifiche.....	7
3.6 Indennità.....	7
4. QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.....	7
5. PERSONALE DI STRUTTURE SOVRAZONALI.....	7
5.1 PRESIDI MULTIZONALI DI PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA (PMPPV).....	8
5.1.1 Normativa.....	8
5.1.2 Procedure per l'attribuzione della qualifica di UPG e di APG.....	8
5.1.3 Modalità per il rilascio della tessera di riconoscimento con estensione territoriale della qualifica.....	8
5.1.4 Sospensione, revoca e duplicati.....	9
5.1.5 Controlli e verifiche.....	9
5.1.6 Indennità.....	9

1. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

La normativa nazionale e regionale vigente attribuisce ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL le funzioni amministrative connesse alla vigilanza, ispezione e controllo in materia di prevenzione, igiene, sanità pubblica e sicurezza.

Tutti gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, in quanto dipendenti pubblici, sono agli effetti della legge pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) o incaricati di pubblico servizio (art. 358 c.p.) e in quanto tali sono obbligati ad inoltrare rapporto direttamente all'autorità giudiziaria o ad altra autorità (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) ove constatino, nell'ambito dell'esercizio delle loro attività, l'esistenza di un reato perseguibile d'ufficio (art. 331 c.p.p.).

Il personale ispettivo in forza presso i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL esercita funzioni di Polizia Amministrativa da intendersi come l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose. In altre parole, si tratta di una serie di atti e provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ordine pubblico con funzione di impedire il porre in essere delle violazioni o di evitare che le stesse siano portate ad ulteriori conseguenze.

Nell'esercizio della funzione di Polizia Amministrativa, il personale ispettivo in servizio presso i Dipartimenti di Prevenzione, in qualità di Pubblico Ufficiale e a prescindere dalla qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, svolge, tra le altre cose, attività di repressione di illeciti amministrativi attraverso l'imposizione di sanzioni amministrative, nelle forme previste dalla Legge 689/81 e delle leggi specifiche e nei limiti delle deleghe conferite alle ASL.

Il presente documento disciplina le procedure per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) e di Agente di Polizia Giudiziaria (APG), al personale incardinato nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Piemonte, che nell'ambito della propria attività istituzionale di vigilanza e ispezione e controllo, secondo le rispettive attribuzioni, sia chiamato a svolgere le funzioni di cui agli artt. 55, 56 e 57 C.P.P..

L'attribuzione della qualifica di UPG è riconosciuta al personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che, sulla base dei compiti effettivamente svolti in relazione alle materie oggetto delle attività ispettive istituzionalmente loro attribuite, siano in possesso dei requisiti di seguito precisati e svolgano, in concreto, funzioni di ispezione, vigilanza e controllo negli ambiti di attività di competenza delle seguenti Strutture:

- a) igiene e sanità pubblica (SISP);
- b) igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN);
- c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.);
- d) sanità animale (SVET A);
- e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SVET B);
- f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SVET C);
- g) Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV);
- h) eventuali altre Strutture individuate dall'Atto Aziendale ASL nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, con compiti di vigilanza, ispezione e controllo in materia di prevenzione, igiene, sanità pubblica e sicurezza.

La competenza territoriale di vigilanza e controllo rimane quella dell'ambito del proprio Servizio di appartenenza, fatte salve le disposizioni di cui alla DGR n.7-1190 del 30 maggio 2025, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, sulla vigilanza incrociata.

Il personale che per motivi contingenti e comunque per ragioni di ufficio, si trovi a svolgere funzioni di vigilanza su esplicita richiesta di altra autorità (Regione, Autorità giudiziaria, ASL...) fuori dal territorio di propria competenza, deve predisporre una convenzione tra gli enti interessati o prevedere altre modalità di coordinamento degli stessi e dovrà operare secondo le specifiche istruzioni disposte dall'autorità richiedente o individuate nell'ambito della citata convenzione.

2. NORMATIVA

L'art. 55 c.p.p. individua le funzioni di polizia giudiziaria precisando che le stesse sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

L'art. 57 c.p.p. individua le figure appartenenti alla polizia giudiziaria che vengono distinte, oltre che in ufficiali e agenti, anche in organi che esercitano le loro funzioni in via generale, cioè in presenza di qualunque reato ed organi a cui sono demandati compiti di polizia giudiziaria in via particolare, cioè in presenza di determinate specie di reati nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti.

Infatti, il comma 3 dell'art. 57 c.p.p. prevede che sono, altresì, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 c.p.p..

L'art. 21 della Legge 833/78 prevede, poi, che sia assunta la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria** in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate dal personale ispettivo degli S.Pre.S.A.L. relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza sul lavoro.

Sulle procedure di attribuzione della qualifica di UPG, la Legge regionale 30/1982 e s.m.i., che all'art. 6 disciplina le attività di vigilanza, ispezione e controllo nelle materie, tra le altre, di igiene e sanità pubblica, ivi compresi i controlli e la vigilanza sull'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo ed igiene e polizia veterinaria, prevede specifiche procedure per la qualifica del personale degli S.Pre.S.A.L..

Il D.Lgs 27/2021 all'art. 2, comma 11, dispone che al personale delle Autorità competenti, tra cui le ASL, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori ivi indicati, è attribuita la qualifica di **ufficiale o agente di polizia giudiziaria** nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite.

3. QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

3.1 Requisiti

I requisiti generali per l'attribuzione della qualifica di UPG sono:

- a) essere assegnato o incaricato formalmente a/da una delle Strutture del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ad eccezione del PMPPV disciplinato nei paragrafi seguenti) quale articolazione deputata allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ispezione e controllo;
- b) essere individuato ed incaricato formalmente allo svolgimento di attività di controllo, vigilanza e ispezione;
- c) svolgere effettivamente funzioni di vigilanza, ispezione e controllo.

Il personale dell'ASL per il quale si richiede la qualifica di UPG deve essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

- a) essere inquadrato a tempo indeterminato, determinato o in qualità di consulente incaricato nel ruolo sanitario, professionale o tecnico della Dirigenza o del Comparto, di una delle strutture di cui al precedente punto a) con qualifica professionale di Medico, Veterinario, Tecnico della Prevenzione, Assistente sanitario, Biologo, Fisico, Chimico, Ingegnere, Architetto o altre qualifiche comunque caratterizzate da profili di competenza idonei all'esercizio di funzioni di vigilanza, ispezione e controllo, escludendo le mansioni amministrative, tecniche ed esecutive non riconducibili alle citate funzioni;
- b) non aver riportato sentenze penali di condanna definitive, la cui sussistenza sarà accertata dalla struttura competente in materia di gestione del personale mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale ai sensi degli articoli 28 e 39 del DPR n. 312/2002 e s.m.i. o di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara i) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; ii) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. Per il personale degli S.Pre.S.A.L., tale requisito sarà accertato dall'autorità prefettizia;
- c) l'iscrizione all'Albo/Ordine di appartenenza qualora richiesto obbligatoriamente;
- d) esperienza lavorativa e capacità professionali ponderate nell'ambito del sistema di valutazione aziendale adottato da ciascuna ASL.

3.2 Criteri e procedure per l'attribuzione della qualifica di UPG

I Direttori/Responsabili delle strutture a cui è assegnato il personale, identificano coloro che effettivamente esercitano le funzioni di vigilanza, ispezione e controllo ovvero controlli ufficiali e altre attività ufficiali ai sensi del Regolamento UE 2017/625 per la tutela della salute pubblica, tenendo conto dei requisiti sopra richiamati.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, previa verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui sopra da parte della struttura competente in materia di gestione del personale, propone alla competente struttura individuata a livello aziendale di predisporre la Deliberazione con la quale il Direttore Generale procede, a seconda dell'ambito di attività dei soggetti individuati, alla richiesta al Prefetto o all'attribuzione diretta della qualifica di UPG, ai soggetti ritenuti idonei a ricoprire detta qualifica. Per il personale degli S.Pre.S.A.L. la struttura delegata procede al recepimento del decreto prefettizio di nomina.

La qualifica di UPG, così attribuita, è connessa all'esercizio effettivo delle funzioni, limitatamente alle attività assegnate dal direttore/responsabile della struttura ed al permanere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento.

3.3 Modalità per il rilascio della tessera di riconoscimento UPG

Il Settore regionale competente provvede, su richiesta via PEC del Direttore di Dipartimento di Prevenzione, alla consegna ad un incaricato dell'ASL, della tessera di riconoscimento UPG in bianco, contrassegnato da specifico numero progressivo.

Il Direttore Generale, per il tramite Struttura delegata, all'esito delle procedure sopra descritte, provvede alla compilazione, all'applicazione di fototessera e successivo rilascio della tessera di riconoscimento attestante la qualifica di UPG, secondo il modello allegato al presente documento.

Il numero progressivo sulle tessere sopra citate deve essere inserito in un apposito elenco tenuto ed aggiornato a cura della Direzione del Dipartimento di Prevenzione e in un elenco regionale tenuto ed aggiornato a cura del Settore regionale competente.

All'atto della consegna della tessera di UPG, il soggetto titolare è tenuto a sottoscrivere, per accettazione, l'apposito modulo predisposto per il rilascio della tessera, nel quale sono altresì richiamati gli obblighi e le incombenze previsti dal presente documento.

3.4 Sospensione, revoca e duplicati

Le tessere di riconoscimento, e le connesse attribuzioni, hanno un regime di validità diverso a seconda dell'ambito di attività per il quale vengono rilasciate.

Per il personale delle strutture SISP, SIAN, SVET Sanità animale, area A – ispezione e controllo degli alimenti di origine animale, area B – igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C, con le medesime procedure di cui sopra, è possibile procedere alla sospensione o alla revoca della tessera di UPG, laddove, per qualunque causa (collocamento in aspettativa, modifica funzioni, distacco/comando e istituti assimilati, risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, collocamento a riposo e cessazione per qualsiasi causa dal rapporto di lavoro) il dipendente non svolga più, in concreto, per un determinato periodo o per sempre, le funzioni di polizia giudiziaria, oppure qualora venga accertato il sopravvenuto venir meno di uno o più requisiti soggettivi abilitanti. In tali casi la tessera deve essere riconsegnata alla Struttura delegata.

Per il personale degli S.Pre.S.A.L., la struttura delegata predispone l'atto con cui il Direttore Generale propone al Prefetto la sospensione o la revoca della qualifica di UPG.

La sospensione in via cautelare può essere disposta in caso di procedimenti penali o disciplinari pendenti, nelle more della definizione degli stessi, laddove siano connessi con l'attività di UPG.

La sospensione o la revoca della qualifica di UPG con ritiro della relativa tessera possono essere altresì disposte/proposte, in relazione alla tipologia di sanzione, con le medesime modalità, nell'ipotesi di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del soggetto.

È disposta la sospensione d'ufficio della qualifica di UPG con ritiro della relativa tessera nel caso di sospensione dall'Albo/Ordine professionale del soggetto per il quale l'iscrizione a detto Albo/Ordine costituisce obbligo ai sensi di legge.

In caso di presa di servizio in un'ASL diversa da quella in cui è stata attribuita la qualifica di UPG, questa deve essere revocata nelle modalità di cui sopra e si deve procedere ad una nuova istruttoria per il rilascio presso l'ASL di destino.

In caso di smarrimento o furto della tessera di riconoscimento, l'operatore interessato è tenuto a denunciare prontamente l'evento all'Autorità di Pubblica Sicurezza e dare comunicazione alla struttura delegata al rilascio.

L'eventuale duplicato della tessera può essere rilasciato dalla struttura delegata su richiesta del soggetto titolare della qualifica di UPG e previa presentazione di copia della denuncia di smarrimento/furto, con le medesime modalità previste per il primo rilascio.

3.5 Controlli e verifiche

La struttura delegata effettua il monitoraggio a campione in ordine alla permanenza dei requisiti in capo ai soggetti con qualifica di UPG.

3.6 Indennità

A seguito dell'avvenuta attribuzione della qualifica di UPG, la struttura delegata provvede alla corresponsione dell'indennità di polizia giudiziaria.

Il beneficio economico decorre dalla data del provvedimento di nomina.

La medesima struttura provvede, a seguito dell'avvenuta adozione di provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica di UPG, alle conseguenti incombenze stipendiali.

Sono fatte salve eventuali, ulteriori, indennità previste dai Contratti integrativi aziendali.

4. QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Quanto sopra descritto in merito alle procedure di assegnazione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), compreso il riferimento alle procedure di assegnazione dell'indennità, si considera vigente anche con riferimento all'assegnazione della qualifica di agente di polizia giudiziaria (APG) agli assistenti tecnici, operatori tecnici o altre qualifiche comunque caratterizzate da profili di competenza idonei all'esercizio di funzioni di APG in quanto compatibile, e nel rispetto della normativa vigente in materia di riconoscimento di detta qualifica, degli accordi collettivi di categoria e dei Contratti integrativi aziendali.

5. PERSONALE DI STRUTTURE SOVRAZONALI

Al personale che dispone delle competenze necessarie, appartenente a strutture regionali o alle ASL, formalmente incaricato mediante provvedimento della Giunta Regionale di svolgere, a livello sovrazonale sul territorio regionale, attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene e sanità pubblica, a cui le leggi e i regolamenti nazionali attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p. è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria. In tali casi viene rilasciato un tesserino individuale di riconoscimento da utilizzare nel corso delle attività di vigilanza, su proposta del responsabile del Settore regionale competente, vidimato Presidente della Giunta Regionale e riportante la normativa di riferimento dell'attività e l'effettiva area geografica di attività.

5.1 PRESIDI MULTIZONALI DI PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA (PMPPV)

5.1.1 Normativa

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio Sanitario nazionale, demanda alle Regioni il compito di istituire servizi multizonali nell'ambito delle funzioni veterinarie.

La legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 ha previsto la possibilità per i Servizi veterinari delle ASL di avvalersi di Presidi multizonali per lo svolgimento di funzioni veterinarie a carattere sovrazonale.

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 600-12344 dell'8.10.1987 ha individuato i criteri per l'Istituzione dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV), stabilendone finalità, localizzazione territoriale e competenze. Le funzioni dei PMPPV sono state poi ulteriormente declinate nelle attività descritte dalla direttiva regionale prot. n. 6202/27/003 del 12/04/2000 della Direzione sanità pubblica (oggi Direzione sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare), tra le quali vi rientrano attività di vigilanza, ispezione e controllo oltre che di supporto ai Servizi veterinari delle ASL, nelle materie di veterinaria e sicurezza alimentare (rientranti nei settori di cui all'art. 2 D.Lgs 27/2021).

Tenuto conto di quanto premesso, al personale con compiti di vigilanza, ispezione e controllo assegnato ai PMPPV, ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 c.p.p., dell'art. 6 L.R. 26 ottobre 1982, n. 30 e s.m.i. e del D.Lgs 27/2021 può essere riconosciuta la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia giudiziaria.

Considerata l'esigenza per il personale assegnato ai PMPPV di operare anche al di fuori del territorio dell'ASL di competenza, è necessaria l'estensione della qualifica di UPG/APG all'effettiva zona geografica di attività.

5.1.2 Procedure per l'attribuzione della qualifica di UPG e di APG

Il Direttore/ Responsabile della Struttura PMPPV richiede l'attribuzione della qualifica di UPG o di APG al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL presso la quale è incardinata la struttura, dichiarando a tal fine:

- che il soggetto interessato ha acquistato presso la Struttura la necessaria preparazione e formazione teorica e pratica;
- l'esigenza di operare anche al di fuori dell'ASL di appartenenza con la qualifica;
- la necessità di dare applicazione alle indicazioni contenute nelle disposizioni in vigore;
- l'insussistenza di condizioni ostative all'attribuzione della qualifica.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, previa verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui sopra da parte della struttura competente in materia di gestione del personale, propone al Direttore Generale l'attribuzione di detta qualifica il quale, esaminata la proposta, vi provvede con propria Delibera.

5.1.3 Modalità per il rilascio della tessera di riconoscimento con estensione territoriale della qualifica

Per quanto concerne il rilascio della tessera di riconoscimento UPG/APG valida per il territorio di competenza del PMPPV si procede come di seguito:

- il Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'ASL presso cui è incardinato il PMPPV trasmette al Settore regionale competente la seguente documentazione:

- copia della deliberazione di attribuzione della qualifica di UPG/APG;
- il tesserino di riconoscimento UPG/APG precedentemente compilato e rilasciato per il territorio di competenza dell'ASL di riferimento, secondo le modalità previste dal paragrafo 3.3;
- richiesta di estensione territoriale della competenza;
- stato di servizio del soggetto interessato.

Il Settore regionale competente cura la procedura per la vidimazione, da parte del Presidente della Giunta regionale del tesserino precedentemente compilato ai fini dell'estensione della qualifica di UPG/APG nel territorio di competenza dei PMPPV.

Per la registrazione dei numeri delle tessere e per le modalità di rilascio si rinvia al paragrafo 3.3.

5.1.4 Sospensione, revoca e duplicati

Per le procedure di sospensione e revoca della qualifica di UPG/APG e per la consegna di eventuali duplicati, si rinvia al paragrafo 3.4.

I provvedimenti di sospensione o di revoca della qualifica di UPG/APG con ritiro della relativa tessera, dovranno essere comunicati, a cura della struttura competente in materia di gestione del personale o alla struttura competente in materia di affari generali e/o legali al Settore regionale competente.

5.1.5 Controlli e verifiche

Per quanto riguarda i controlli e le verifiche si rimanda al paragrafo 3.5.

5.1.6 Indennità

Per quanto riguarda la procedura di assegnazione dell'indennità si rimanda al paragrafo 3.6 "Indennità". Per il beneficio economico corrispondente si rinvia agli accordi collettivi di categoria e dai Contratti integrativi aziendali.

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA in relazione alle
funzioni ispettive e di controllo esercitate in materia di igiene
e sicurezza del lavoro.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

N.

(timbro A.S.L.)

(Firma del legale rappresentante)

Azienda Sanitaria Locale

Servizio

Il titolare della presente tessera quale Ufficiale di Polizia
Giudiziaria, nei limiti del Servizio e secondo le attribuzioni
conferitegli, è autorizzato ad effettuare ispezioni, controlli,
accertamenti ed ogni atto conseguente per l'applicazione
dei Regolamenti e delle Leggi in materia di igiene e sanità
pubblica, di vigilanza, ispezione e controllo sulle farmacie e
in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PERSONALE DI VIGILANZA ED ISPEZIONE

Qualifica

.....

FOTO

Il titolare della presente tessera quale UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale è autorizzato ad effettuare ispezioni, controlli, accertamenti igienico-sanitari ed ogni atto conseguente per l'applicazione dei Regolamenti e delle Leggi in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza, ispezione e controllo sulle farmacie e in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

(timbro A.S.L.)

(Firma del legale rappresentante)

Firma del titolare

Cognome

Nome

nato il

a

Il titolare della presente tessera in base al disposto dell'articolo 21 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, è stato Nominato dal

PREFETTO di _____

con Decreto n. _____